



« Mi corre alla mente una scena della mia vita, onde serberò sempre indelebile e caro ricordo. Avea appena messo il piede nel pisano Ateneo, per accingermi agli studi giuridici, quando assistei al primo discorso rivolto a un immenso uditorio da Filippo Serafini, venuto allora a illustrare col suo nome questa antica Università dalla sede stessa della romana sapienza. Confuso nella folla, sconosciuto dall'illustre oratore, molti punti del suo dire mi fecero gran colpo e mi spinsero in prima a coltivare con ardore il diritto romano ». Così L a n d o L a n d u c c i, in una prolusione del 1877, confessò — nello stile che fu tra i segni dei tempi — i primi germi della sua vocazione per gli studi di diritto romano: a questi studi potè dedicare una lunga vita, esemplare per costante operosità e coscienziosa rettitudine. Con la morte sua, avvenuta in Firenze il 7 gennaio 1937, è scomparsa una nobilissima figura di Italiano, la cui attività di Scienziato e di Maestro fu per oltre dieci lustri saldamente legata all'Università di Padova, per fedeltà devota ed ininterrotta: dagli anni di una fervida giovinezza a quelli di una maturità serena e indefessa.

Appena ventiduenne il L a n d u c c i sale la cattedra universitaria nell'Ateneo di Urbino, assumendo come propria impresa le parole rivolte dal Cuiacio a' suoi scolari: « *sumus alii aliis discipuli, et magistri simul omnes* »; e pronunciando, come prima sua lezione, il 26 novembre 1877, un'orazione sul « parallelo svolgimento del diritto romano e della civiltà ». Ma poco appresso, il 9 marzo 1879, inizia il suo insegnamento nella università di Padova; qui il 12 aprile 1929, con l'intervento di Pier Silverio Leicht, Sotto-Segretario di Stato per l'Educazione nazionale, gli sono rese pubbliche onoranze, in occasione del cinquantesimo anno d'insegnamento; e qui, il 30 maggio 1930, tiene l'ultima sua lezione « sul diritto romano, le nuove fonti, il metodo d'insegnamento », che può essere considerata il suo testamento scientifico. Nella Facoltà giuridica di Padova il L a n d u c c i insegnò per oltre cinquant'anni: dapprima Istituzioni di diritto romano, e poscia Diritto romano (dal 1885); e, per incarico, saltuariamente, Storia del diritto romano, Esegesi sulle fonti del diritto romano, Diritto comune, Diritto civile, Istituzioni politiche dell'antichità classica; e fu Preside negli anni accademici 1905-1906, 1919-1920 e dal 1925-1926 al 1929-1930. Membro di varie Accademie, tenne per un biennio la Presidenza del R. Istituto Veneto, e quella della R. Accademia di Padova. Nel febbraio 1931 gli fu conferito il titolo di Professore Emerito.

Come non fu alieno da vivacità polemiche nel campo della scienza, così non volle appartarsi dalle lotte politiche, sostenute con severa probità e con fede

negli alti destini della Patria nostra, « della quale nessuna più grande, più memoranda, più augusta è al mondo »: i suoi conterranei lo vollero Consigliere provinciale dal 1895 al 1920; per quattro legislature (XXI-XXIV), dal 1900 al 1919, fu Deputato al Parlamento per Arezzo; per il suo atteggiamento politico durante e dopo la guerra, e per la fervida adesione al movimento fascista, ebbe la tessera « *ad honorem* » dei Fasci di combattimento; dal 7 aprile 1934, fu Senatore del Regno.

Nato a San Sepolcro di Arezzo il 2 giugno 1855, da antica famiglia della Val Tiberina, il L a n d u c c i fu allievo nella scuola pisana di Filippo Serafini definito dal Buonamici, nel discorso commemorativo tenuto al Senato, « il primo moderno restauratore degli studi di diritto romano in Italia ». Del Maestro suo fu sempre fedele seguace ed ammiratore; e ne ebbe in nozze a Pavia, la figlia Adelina, alla quale — « sposa e madre impareggiabile esempio di bontà e d'ogni più peregrina virtù » — dedicò amorevolmente l'opera sua maggiore, la « Storia del diritto romano »; e la memoria del Serafini esaltò ripetutamente, con filiale devozione, anche con due reverenti commemorazioni, una delle quali fu tra gli ultimi suoi scritti.

Può essere oggi particolarmente interessante, in tempi di rinascita di studi di diritto romano comparato con diritti orientali, rilevare che l'attività scientifica del L a n d u c c i ebbe inizio, nel 1877, con un riesame di problemi di diritto musulmano, a proposito d'una versione italiana (con note comparative di diritto romano) d'un saggio di G. C. van den Berg sui contratti « *do ut des* » secondo il diritto musulmano. L'attenzione degli studiosi era allora attratta al mondo musulmano dal clamore di vicende belliche, e il giovanissimo romanista volle insistere nel rintracciare rapporti fra diritto romano e diritto musulmano: tema che ai di nostri rivive in ampie indagini, non senza urti di vivaci polemiche. Ma la prima sua produzione propriamente romanistica si apre, pure nel 1877, con la trattazione di argomento speciale in tema di obbligazioni correali e solidali, su cui tornò ripetutamente, con il proposito (poscia abbandonato) di pervenire ad una organica esposizione: « tema incominciato a meditare nel secondo semestre del 1877, con la guida di Filippo Serafini, nel Seminario storico-giuridico di Pisa ». Alla stessa primissima fase della sua attività appartengono uno studio sulle obbligazioni indivisibili, connesso con le precedenti ricerche sulle obbligazioni solidali, nonchè una serie di recensioni varie.

Particolari fatiche dedicò il L a n d u c c i, nella prima fase patavina, allo studio del diritto di caccia: e un primo ampio saggio, in cui si occupò di un molto discusso testo di Trifonino, pubblicò nel 1882. Ma questo fu seguito, fra il 1885 e il 1890, da una vasta e organica monografia, che può ancora ritenersi un'opera fondamentale, e uno dei più notevoli precedenti dei lavori preparatorii delle norme legislative in materia di caccia, ormai coordinate in organico testo unico. Appartengono a questo stesso periodo dell'attività del L a n d u c c i la monografia sull'avulsione, nella quale — secondo l'usanza della scuola del Serafini — apertamente intese di fondere l'indagine romanistica con la civilistica; e l'inizio della pubblicazione della sua opera di più ampio e comprensivo disegno la « Storia del diritto romano », rimasta incompiuta; e le contronote alla sua versione italiana del « Commentario » del Glück al libro IV delle Pandette. Fra le favorevoli accoglienze della critica agli scritti del giovane studioso può essere utile rilevare quella del Fadda, il quale, per le prime dispense della « Storia del diritto romano », si compiaceva che la istituzione della cattedra di

storia del diritto romano (dovuta, come è noto, al Regolamento Coppino del 1883) avesse prontamente dato frutti cospicui come le trattazioni del Padelletti e del Landucci, e lodava la diligenza e la chiarezza di quella intrapresa dal Landucci. E a proposito delle conronote inserite nella versione del «Commentario» del Glück il suo Maestro Filippo Serafini dichiarò: «la parte originale del L. ci è parsa uno dei migliori lavori usciti in questi ultimi tempi: se si estraesse dalle note e si pubblicasse in apposito volume, costituirebbe su quei tre argomenti (restitutio in integrum, compromesso, e responsabilità degli albergatori) il miglior trattato moderno».

L'attività politica segnò un inevitabile rallentamento di quella scientifica. Ad una felice ripresa di questa corrisponde però una nuova fase di notevole produzione, fra cui meritano speciale rilievo alcune diligenti ricerche sulla indissolubilità del matrimonio confarreato, e sulla «lex Aebutia», nonché due revisioni storico-esegetiche in tema di compravendita: l'una sul c. d. «pactum displicentiae» e sulla «lex commissoria», l'altra sulla «laesio enormis». Ma una vasta opera, alla quale il Landucci attese specialmente in questo periodo della sua attività, ed egli stesso attribuiva speciale importanza, fu la versione italiana del «Cours de droit civil français d'après le méthode de Zachariae» di Carlo Aubry e Carlo Rau, versione coordinata con un proprio «Trattato di diritto civile italiano». Di questa opera (pure rimasta interrotta) era completo nel 1900 il primo volume, dedicato a Giuseppe Zanardelli, «l'insigne autore della nuova legislazione punitiva e commerciale», e ad Emanuele Gianturco, «il caldeggiatore della ricerca della paternità, di un buon ordinamento dei contratti agrari e del contratto di lavoro», col ripetuto voto «per un prossimo, meditato, ampio e profondo studio di riforma della massima raccolta di leggi quale è il Codice civile». Della necessità di tale riforma il Landucci riassumeva le varie ragioni, sulle quali si era allora riaccesa una nuova serie di dibattiti.

L'ultima fase è rappresentata prevalentemente da celebrazioni in solennità varie: per il settimo centenario dell'Università nostra, per l'esaltazione di Roma nella storia della civiltà, per i nessi molteplici fra diritto romano e civiltà italiana, per il centenario delle Pandette; ma ancora persistono pregevoli indagini particolari, come quelle sulla «pollicitatio dotis», sull'obbligo di dotare, sul diritto comune e sul diritto romano agrario.

Torna frequente negli scritti del Landucci, come motivo precipuo della sua attività scientifica e didattica, l'idea che «il diritto romano, oggi più che mai, è e deve essere il fondo della coltura di chiunque voglia potersi dire giureconsulto»; e ripetutamente vi è ribadito che, molto spesso, la migliore via da seguire per una fedele conoscenza del Codice civile riconduce alle fonti romane: «ci sembra opportuno, soprattutto per quelle parti del Codice la cui origine romana è più certa, risottoporre a studio accurato le fonti romane medesime, prescindendo dalle opinioni dominanti, che possono non essere esatte». Può forse dirsi che questa indissolubilità di rapporti fra dottrine romanistiche e civilistiche, e questa insistenza nel restituire lo studio diretto delle fonti furono i due canoni fondamentali del suo pensiero scientifico: e qui sarebbe certo fuori di luogo il domandarsi se talvolta Egli non sembri voler piegare il diritto romano a mera funzione di strumento per una più esatta conoscenza del diritto civile odierno, o se la sua esegesi delle fonti sovente non sembri muoversi ancora in direttive per gran parte abbandonate, e con criteri divergenti (non diciamo meno affinati, nè trascurabili!) di fronte a quelli rimessi in onore dalla moderna

critica testuale. Certo è che di nessuna categoria delle fonti sfuggì al L a n d u c c i la importanza. Riappare non di rado ne' suoi scritti l'uso delle fonti del diritto bizantino, e del diritto comune, al quale però Egli avrebbe voluto che una generale revisione della dogmatica tralaticia restituisse la paternità di principii sicuramente spurii per ogni età del diritto romano. Così, a proposito della « obbligazione naturale, che rimane dopo la ingiusta assoluzione », formulò il programma di nuove indagini: « Alla revisione di tutte le teorie di diritto romano, che si fa dalla fine del sec. XVIII in poi, e che nell'ultimo trentennio si è soprattutto diretta a determinare l'azione dei commissari giustinianeî, dovrebbe aggiungersene un'altra di non minore momento: vale a dire una ricerca delle opinioni tradizionali dei pretesi principii di diritto romano.... Se i giuristi romani potessero rivivere, si meraviglierebbero di infinite, sottili e sapienti controversie, che non germogliarono mai, anzi non sarebbero mai potute germogliare nel loro pensiero... Un notevole passo si fece quando al diritto romano comune si sostituì lo studio del diritto romano puro...; molto giovò anche la ricerca degli antichi documenti, delle vicende della loro formazione, della critica del loro testo, proseguita attraverso gli studi in mezzo a cui viviamo, e che ammiriamo.... Tuttavia siamo d'avviso che tutto ciò non basti... e reputiamo che sia di grande momento dar mano a questa terza forma di selezione.... che può condurre a conoscere sempre meglio il diritto romano ». E riappare frequente altresì l'uso delle fonti epigrafiche: devesi anzi riconoscere che della necessità di una piena ed esatta conoscenza di esse il L a n d u c c i fu perseverante assertore. Così anche dei preziosi sussidi provenienti al romanista dalla papirologia giuridica, per la enorme copia dei testi della prassi e per nuovi testi della legislazione e della dottrina: « Nessuno più di me sente l'entusiasmo per questa inattesa dovizia » dichiarò il L a n d u c c i nell'ultima sua lezione, ricordando che in questo campo molto deve anche il romanista a due Maestri dell'Ateneo di Padova: « Giannino Ferrari storico e giurista e Carlo Anti ricercatore e illustratore d'antichissime fonti »; e compiacendosi che anche in Padova si pensasse a creare un centro speciale di questo nuovo ordine di studi.

E del resto, quanto alla rinnovata critica interpolazionistica, il L a n d u c c i non fu vittima nè di misoneismi nè di fervori semplicistici. Esaltò la necessità di ricercare glossemi e tribonianismi nei testi giuridici romani, lamentando anzi che la critica quasi esclusivamente si esercitasse sul Digesto, mentre doveva estendersi decisamente a qualsiasi testo giuridico, anche ai pochi brani a noi giunti dei Codici Gregoriano e Ermogeniano (entrambi, per Lui, compilazioni ufficiali, non private, e compilazioni di brani rimaneggiati), e specialmente ai Codici Teodosiano e Giustiniano. Ma si dichiarò avverso alla tendenza a considerare nelle interpolazioni esaurito lo studio del diritto romano; cosicchè gli parve giunto infine il tempo in cui « occorre frenare e riesaminare con una revisione critica i risultati della.... critica novissima (la critica della critica!), come sana reazione che permetta di fissare risultati sicuri ».

Giova però ribadire che, anche durante gli ultimi anni, il suo atteggiamento fu piuttosto incline a scetticismo che avviato a fede convinta: in sostanza, Egli fu d'avviso che si dovesse non rinnegare, ma altamente pregiare i tradizionali metodi interpretativi, tendendo a cautamente integrarli con la rinnovata esegesi delle fonti. Ma in modo speciale il L a n d u c c i sostenne che si dovesse anche ricercare « le modificazioni che i giureconsulti facevano al testo dei loro contemporanei e soprattutto dei loro predecessori: le opere dei giureconsulti classici costituiscono, più che non si creda una catena, quasi una ininterrotta elaborazione

collettiva; il giurista aveva dinanzi a sè l'opera del predecessore; la ricopiava, aggiungendo, notando, modificando ne riferiva le parole; la completava con le opinioni sue; si aveva una continua... opera di aggiornamento». Tale ricerca il Landucci dichiarava «cosa di alta importanza, e che è tutta da fare», esortando i giovani romanisti a intraprenderla. E in realtà, non ostante le comprensibili riluttanze, e gli evidenti scetticismi (del resto, non sempre infondati), deve ritenersi che uno degli aspetti sicuramente più simpatici del temperamento del Landucci fu l'essersi mantenuto alieno da ostinate e intransigenti resistenze a metodi nuovi o rinnovati, a risultati sovvertitori di idee ricevute, a direttive anche audaci di giovani scuole, a fervori di indagini demolitrici e ricostruttive, che segnano spesso il cammino progrediente della scienza. Così, in uno degli ultimi suoi scritti, affermava: «Non credo provata l'esistenza d'un Predigesto, d'una compilazione sulla quale conducessero la loro i compilatori giustiniane; ma ho ferma convinzione che negli uffici imperiali e nelle scuole si avevano e si conservavano e si tramandavano modificazioni a testi classici, intese ad adeguare ai tempi la non mai interrotta elaborazione del diritto».

Nè rimase estraneo a rinnovati dibattiti odierni sul sempre vivo problema riguardante fasi e fattori dello svolgimento storico del diritto romano. Pure non escludendo che «certi influssi fossero inevitabili», il Landucci aderì tuttavia a note reazioni conservatrici, e manifestò sovente la convinzione che il diritto di Roma «non perdette mai il carattere romano, non divenne mai provinciale, nemmeno ellenico... ma si elaborò di continuo per la virtù del genio latino»; e fu anzi d'avviso che in ogni età, anche in quella postclassica, «l'impronta romana siasi sempre conservata prevalente: si ha uno svolgimento iniziato e proseguito in precedenza dai giuristi classici...; per lo più, le innovazioni, che sembrano elleniche, sono sagace frutto di antica, classica, elaboratrice sapienza latina».

La ricorrenza centenaria della codificazione giustiniana fu dal Landucci celebrata ripetutamente: dapprima nell'Accademia di Scienze e Lettere di Padova, il 19 gennaio 1930; poscia a Firenze, in Palazzo Vecchio, il 15 dicembre 1930, per mandato ufficiale; da ultimo in Roma, il 16 dicembre 1933.

Come Docente, fu con coloro per i quali l'insegnamento deve avere finalità scientifiche e professionali; e il suo amore verso i discepoli mai andò disgiunto da esaltazione dell'alta dignità della scienza: «per i giovani è necessario tanto l'incitamento amorevole, quanto il severo ricordo che la scienza è ardua cosa, in cui non si può con lieve fatica riuscire eccellenti». Se fu consapevole di non aver propriamente creato una scuola, il Landucci usò tuttavia compiacersi che al suo insegnamento si fossero formati anche giovani studiosi divenuti poscia affermazioni magnifiche della scienza italiana, come Cesare Bertolini, Giannino Ferrari, Pier Silverio Leicht, Giovanni Bortolucci, Antonio Suman. E sempre intese di esaltare nella «gioventù universitaria, cui tanto si deve della indipendenza della Patria», glorie del passato e speranze per l'avvenire; ancora oggi non possono leggersi senza commozione le parole con le quali, Savio Vegliardo, prendeva commiato dalla Cattedra, donde con ferma fede e vasta dottrina aveva istruite, esortate, ammonite, educate tante generazioni di giovani: «voglio col ricordo dei nomi gloriosi dei sessantadue valorosi studenti della mia Facoltà, che lasciarono la vita nella guerra di redenzione, chiudere la mia vita di maestro del diritto romano».

Spentosi nella dolce sua terra di Toscana, in quieto tramonto di attività, preceduto dalla morte d'un altro romanista suo coetaneo e conterraneo — Muzio

Pampaloni, mente agile e nitida, affinatasi in operosità ardita e feconda — L a n d o L a n d u c c i servì con esemplare abnegazione e con fervida dignità la scienza italiana, in diuturna instancabile attività di pensiero e di opere. Senza aspirare, nella mite sua modestia, a vette altissime di innovatore e ricostruttore, Egli seppe essere un indagatore probo e sereno e giunse non di rado, con la perseveranza di ricerche diligenti, a risultati che certo giovarono al progresso della sua scienza; e con ciò ebbe giustamente in premio la gioia più lieta per l'animo dello studioso. Sulla cattedra volle essere sempre anche un educatore; nella vita privata e pubblica mai si rassegnò a desistere da pertinace operosità, e spesso la sua parola fu felicemente rievocatrice e incitatrice. Nelle solennità centenarie dell'Ateneo padovano il L a n d u c c i così chiudeva, nel 1922, una sua celebrazione: « raccogliamo, raccogliamo quanti verranno dopo di noi la fiamma antica; teniamola accesa la fiamma sacra della scienza; a Padova, ove non si è mai spenta, scintilli di nuovo splendore; qui si ravvivarono le memorie di Roma antica, qui si raccolse una somma di sapienza degna della grande Venezia; nei tempi tristi della tirannide e del servaggio qui si custodì gelosamente il culto della libertà e della scienza; le Università dei giuristi e degli artisti ne furono egida e difesa; curiamo, curino i posteri di esser degni di così grande eredità; ricordiamo ed opriamo ».

Se questi cenni vogliono essere anzitutto una devota rievocazione d'un grande Maestro del nostro Ateneo, che sia giusta esaltazione anche della sua nobile figura di scienziato, devesi certo riconoscere che in tempi nei quali insegnavano negli Atenei d'Italia romanisti come Filippo Serafini e Carlo Fadda, Vittorio Scialoja e Contardo Ferrini, Pietro Bonfante e Silvio Perozzi (per limitarci a ricordare solo gli ormai scomparsi), e nei quali perciò i confronti furono per tutti assai perigliosi, L a n d o L a n d u c c i seppe tenere e illustrare con piena dignità, austera dedizione e probità costante di vita la cattedra romanistica di Padova, tanto alta per invidiate tradizioni, tanto luminosa per l'opera molteplice di ingegni sovrani.

PIETRO CIAPESSONI

- 1 - *Alcuni cenni sul diritto musulmano*, in « Arch. giur. » 18 (1877) pp. 469-478.
- 2 - *Della novazione nelle obbligazioni correali attive*: saggio interpr. della l. 27 pr. Dig. de pactis e della l. 31 § 1 Dig. de novat., in « Arch. giur. » 19 (1877) pp. 3-22.
- 3 - *Rivista delle monografie contemporanee tedesche intorno al diritto romano*, I: WEIBEL J. L., *Die Correalobligationen im röm Rechte* (Erlangen 1873), in « Arch. giur. » 19 (1877) pp. 175-189.
- 4 - *Del parallelo svolgimento del diritto romano e della civiltà*, prolusione (Urbino 1877); - anche in « Arch. giur. » 20 (1878) pp. 155-175.
- 5 - *Gli studi di diritto romano in Italia nel sec XIX*: discorso d'inaugurazione dell'anno scol. 1878-1879, Urbino 1878.
- 6 - *Rec. di MALGARINI AL., Studi sulla costituzione della rappresentanza nazionale*, Pavia 1877, in « Arch. giur. » 20 (1878) 197-203.
- 7 - *Rec. di NEGRONI C., Della interpr. d. leggi (lezioni)*, in « Arch. giur. » 22 (1879) pp. 257-291.
- 8 - *Rec. di BIANCHI F., Delle obbligazioni solidali in diritto romano*, Parma 1878, in « Arch. giur. » 22 (1879) 510-515.
- 9 - *Di una disputata sentenza del giureconsulto Tuberone*: saggio d'interpretazione esegetica, in « Arch. giur. » 23 (1879) pp. 369-409.
- 10 - *Rec. di BRUGI B., I fasti aurei del dir. rom.*: studi preliminari, Pisa 1879, in « Arch. giur. » 23 (1879) pp. 504-508.
- 11 - *Le obbligazioni in solido secondo il diritto romano*, Libro I: Parte generale, Verona-Padova 1880, pp. XXIV-236.
- 12 - *Rec. di PADELLETTI G., Scritti di diritto pubblico*, in « Arch. giur. » 27 (1881) pp. 323-325.
- 13 - *D'un'opera contemporanea di diritto romano*, in « Arch. giur. » 28 (1882) pp. 235-246 [a proposito di MAYNZ, *Cours de droit romain*, vol. I-III, 4. éd. 1876-1877].
- 14 - *Rivista di periodici giuridici tedeschi*, in « Arch. giur. » 28 (1882) pp. 389-417.
- 15 - *Rec. di CENERI G., Nuovi ricordi di cattedra e di foro*, Bologna 1881, e *Lezioni su temi del jus familiae*, Bologna 1881, in « Arch. giur. » 28 (1882) pp. 430-445.
- 16 - *Il diritto di proprietà e il diritto di caccia presso i Romani*: commento alla l. 62 Dig. de usufr. VII, 1 del giureconsulto Trifonino, e note al progetto di legge italiano sulla caccia, in « Arch. giur. » 29 (1882) pp. 306-375.
- 17 - *Rec. di FOSCHINI G., Istituzioni di diritto civile romano e italiano*, in « Riv. crit. di sc. giur. e soc. » 1 (1883) pp. 131-135.
- 18 - *Rec. di GANDOLFO E., La nave nel diritto romano*, in « Riv. crit. di sc. giur. e soc. » 1 (1883) pp. 168-170.

- 19 - *Rec. di EXNER AD., Grundriss zu Vorlesungen üb. Gesch. u. Instit. d. röm. Rechts*, Wien 1882, in « Riv. crit. di sc. giur. e soc. » 1 (1883) pp. 225-227.
- 20 - *Rec. di MILONE F., La exceptio doli*, Napoli 1882, in « Arch. giur. » 30 (1883) pp. 328-332.
- 21 - *Rivista di periodici tedeschi*, in « Arch. giur. » 31 (1883) pp. 124-147.
- 22 - *Rec. di PICCINELLI F., Della esprop. per causa di pubblica utilità considerata nel dir. rom.*, Firenze 1882, in « Arch. giur. » 30 (1883) pp. 490-496: - cfr. ibid. 35 (1885) p. 325 n. 60.
- 23 - *L'avulsione: studio di diritto romano e di diritto italiano*, in « Arch. giur. » 31 (1883) pp. 157-212.
- 24 - *L'avulsione: nuove osservazioni*, in « Arch. giur. » 31 (1883) pp. 498-506.
- 25 - *Rivista di periodici giuridici tedeschi*, in « Arch. giur. » 31 (1883) pp. 124-147.
- 26 - *Rec. di CHIRONI G. P., La colpa nel diritto civile odierno: Colpa contrattuale*, Torino 1884, in « Arch. giur. » 34 (1885) pp. 86-104.
- 27 - *Di una pessima edizione del « Corpus iuris civilis »: lettera al Prof. Fr. Buonamici*, in « Arch. giur. » 34 (1885) pp. 175-181.
- 28 - *Rivista delle monografie contemporanee tedesche intorno al diritto romano - II: RYCK B., Die Lehre von den Schuldverhältnissen nach gem. dtsh. Recht I*, Berlin 1883, in « Arch. giur. » 35 (1885) pp. 295-325.
- 29 - *La provvigione dei cambiavalute romani: Saggio esegetico sul § 105 del cap. X del lib. V delle Istit. oratorie di Quintiliano*, in « Rivista periodica dei lavori dell'Acad. di sc. e lett. di Padova » 34 (1884) pp. 7-22.
- 30 - *Voce « Caccia »*, in « Encicl. giur. ital. » vol. III p. I, Milano 1884-1890, pp. 1-502.
- 31 - *Rec. di LENEL O., Das Edictum perpetuum*, Leipzig 1883, in « Riv. crit. di sc. giur. e soc. » 2 (1884) pp. 40-44.
- 32 - *Rec. di LEONHARD R., Der Irrthum bei nichtigen Verträgen nach röm. Rechte*, Berlin 1883, in « Riv. crit. di sc. giur. e soc. » 2 (1884) pp. 67-69.
- 33 - *Un celebre scrittore aretino del sec. XV: Francesco Accolti 1416-1488*, discorso letto alla R. Accademia Petrarca in Arezzo il 13 settembre 1885, in « Atti d. R. Accad. Petrarca d'Arezzo » 7 (1885) pp. 19-64.
- 34 - *Una celebre costituzione dell'Imperatore Costantino*, in « Atti e Mem. d. Accad. di Padova », n. s., 1 (1885) 163-190.
- 35 - *Storia del diritto romano dalle origini fino a Giustiniano*, vol. I: *Storia delle fonti*; vol. II: *Storia del diritto pubblico*; vol. III: *Storia del diritto penale*, Padova 1885 sgg., a dispense: — ved. infra, nr. 55.
- 36 - *I Senatori pedari*, saggio storico-esegetico, in « Atti e Mem. d. Accad. di Padova », n. s., 4 (1888) pp. 33-78.
- 37 - *Le Università libere*, in « L'Università » 1 (1887) pp. 69-72.
- 38 - *Primo congresso nazionale universitario in Milano*, in « L'Università » 1 (1887) pp. 577-596.
- 39 - *Democrazia e provvedimenti finanziari*, in « Rassegna di sc. soc.-pol. » 5, I. (1887) pp. 244-260.
- 40 - *Il regresso nelle obbligazioni correali, studio di diritto romano*, in « Studi editi dalla Università di Padova a commemorare l'ottavo centenario dell'origine dell'Università di Bologna », vol. III, Padova 1888, pp. 1-58.
- 41 - *Traduz. it. di GLÜCK F. G., Commentario alle Pandette*, lib. IV tradotto e annotato da L. L., Milano 1890, pp. VIII-510.

- 42 - *Trattato storico-teorico-pratico di diritto civile francese e italiano*: « Corso di diritto civile francese », secondo il metodo dello ZACHARIAE, largamente ampliato e completamente rifuso da C. AUBRY e C. RAU; versione ital. arricchita di nozioni storico-teoretiche dall'origine di Roma ai dì nostri, della giurisprudenza e della legislazione francese dell'ultimo trentennio, e coordinata ad un « *Trattato di diritto civile italiano* », con ampio corredo della patria giurisprudenza, dell'Avvocato LANDO LANDUCCI, Vol. I: *Diritto e fonti. Retroattività e interpretazione delle leggi. Diritto internazionale e privato. Storia del diritto romano, canonico, intermedio e moderno*, Torino 1890-1900, pp. CLV-1439.
- 43 - *L'Università e la libertà*: discorso inaugurale, in « Annuario della R. Università degli studi di Padova per l'anno scol. 1890-1891 », Padova 1891, pp. XIX-LXIV.
- 44 - *Indole dell'opera del giureconsulto Paolo « ad Neratium »*: contrib. alla storia d. classica giurispr., nel vol. « Per il XXXV anno d'insegnamento di F. Serafini », Firenze 1892, pp. 403-416.
- 45 - *Rec. di BRUGI B., Introd. enciclopedica alle scienze giurid. e sociali*, Firenze 1891, in « Riv. it. p. le sc. giur. » 14 (1892) pp. 81-84.
- 46 - *Rec. di ANDRICH IO. ALOIS., De Natione anglica et scota iuristarum Universitatis Patavinae, praef. est B. BRUGI*, Patavii 1892, in « Arch. giur. » 49 (1892) pp. 473-475.
- 47 - *Indissolubilità del matrimonio confarreato*, in « Arch. giur. » 57 (1896) pp. 3-58: — anche a sè, con dedica a Pietro Rasi, Bologna 1896, pp. 62.
- 48 - *Saverio Scolari*: commemorazione, in « Arch. di dir. pubblico » 6 (1896) pp. 184-214.
- 49 - *La pubblicazione delle leggi nell'antica Roma*, in « Atti e Mem. d. Accad. di Padova », n. s., 12 (1896) pp. 119-149.
- 50 - *Lex Aebutia*: osserv. storiche, in « Atti d. Ist. veneto », tomo CV (1896-1897), pp. 1618-1646.
- 51 - *Rec. di MEYER P., Der röm. Konkubinats*, Leipzig 1895, in « Arch. giur. » 59 (1897) pp. 441-443.
- 52 - *Rec. di ZACHARIAE V. LING. - CROME, Handbuch d. französ. Civilrechts I-II^s*, Freiburg 1894, in « Arch. giur. » 59 (1897) pp. 447-449.
- 53 - *Lex Pompeia de parricidiis*: studio di dir. pen. rom., in « Arch. giur. » 61 (1898) pp. 304-339.
- 54 - *Aliuta*: ricerche storico-giur., in « Atti e Mem. d. Accad. di Padova », n. s., 14 (1898) pp. 169-188.
- 55 - *Storia del diritto romano ecc.*: ved. retro n. 35, vol. I, 2. ed., Padova 1898, pp. LVIII-1264. - Una succinta trattazione fu inserita in « *Trattato teorico ecc.* » ved. n. 42, vol. I (1900) pp. 744-862.
- 56 - *Rec. di ZACHARIAE V. LING. - CROME C., Handbuch d. französ. Civilrechts III-IV^s*, Freiburg 1895, in « Arch. giur. » 62 (1899) pp. 389-391.
- 57 - *Balbo*, nel vol. « *L'opera di Baldo* », Perugia 1901, pp. 109-117.
- 58 - *Due noti passi delle Pandette relativi alla « servitus actus »*, in « Atti d. Istituto ven. », tomo LXV, parte II (1905-1906) pp. 1307-1322.
- 59 - *Vittorio Emanuele II e Umberto I*: commemorazione, Città di Castello 1906.
- 60 - *Lex Fufia Caninia*: una recente scoperta archeologica, Venezia 1907.
- 61 - *Nel XXV anniversario della morte di Vittorio Emanuele II*: discorso, Arezzo 1908.

- 62 - *Un preteso caso di affinità ed un passo dei Frammenti Vaticani*, in « Atti d. Ist. Veneto », tomo LXVIII, parte II (1908-1909) pp. 91-112.
- 63 - *Giorgio Vasari a Venezia*, in « Atti d. Ist. Veneto », tomo LXX, parte II (1911-1912) pp. 167-176.
- 64 - *Giorgio Vasari*: 30 luglio 1511 - 27 giugno 1574, nel IV centenario della sua nascita, in « Rassegna Nazionale » 181 (1911) pp. 433-452.
- 65 - *L'ingiusta assoluzione del debitore*: a proposito della opportunità d'una nuova revisione del diritto privato romano, in « Atti d. Ist. Veneto », tomo LXXIII, parte II (1912-1913) pp. 1447-1462.
- 66 - *Azioni per far valere il « pactum displicentiae » e la « lex commissoria » nella compra e vendita*: studio storico-esegetico di Diritto Romano, in « Atti d. Ist. Veneto », tomo LXXV, parte II (1915-1916) pp. 137-158.
- 67 - *La lesione enorme nella compra-vendita*: esame storico-critico d'una rinnovata proposta di interp. giustinianee, in « Atti d. Ist. Veneto », tomo LXXV, parte II (1915-1916) pp. 1189-1255.
- 68 - *Filippo Serafini* (1831-1897): discorso, in « Arch. giur. » 85 (1921) pp. 3-32: - ved. anche n. 81.
- 69 - *Gli studi di diritto romano e l'ediz. ital. delle sue fonti*, in « Atti della Soc. it. per il progresso d. scienze », XI riunione, Roma 1921, pp. 497-502.
- 70 - *Il settimo centenario dell'Università di Padova*, in « Nuova Antologia », vol. CCCIII (1922) pp. 107-124.
- 71 - *La Nazione germanica degli scolari*, in « Per il VII Centenario della Università di Padova », Padova 1922, pp. 18-20.
- 72 - *La classica Roma ed il cammino fatale della civiltà*: discorso, in « Atti d. Ist. Veneto », tomo LXXXII, parte II (1922-1923) pp. 155-219.
- 73 - *Acconto e ricevuta del prezzo nella vendita d'immobili*: nota a sentenza, in « Diritto commerciale » 41 (1923) pp. 335-339.
- 74 - *La riforma dei Codici e il diritto comune*, in « Atti d. Società it. per il progresso d. Scienze », XIII riunione, Roma 1925, pp. 243-261.
- 75 - *Pollicitatio dotis*, in « Arch. giur. » 94 (1925) pp. 39-57.
- 76 - *Rec. di RAGUSA V., Le dodici tavole*, in « Arch. giur. » 99, (1927) pp. 107-116.
- 77 - *Il diritto romano negli studi e nella cultura giuridica sociale economica e politica in Italia*, in « Atti d. I Congresso naz. di Studi romani » vol. II, Roma 1928, pp. 247-260.
- 78 - *Un centenario d'alto momento nella storia della civiltà: le Pandette di Giustiniano*, in « Atti della R. Accademia di Sc. e Lett. e Arti di Padova », n. s. 46 (1930) pp. 9-81 (anche a sè: Padova 1930, pp. 77).
- 79 - *Rec. di FERRETTI M., Appunti sulla genesi dei costituti pisani*, Pisa 1924, in « Arch. giur. » 103 (1930) pp. 235-239.
- 80 - *Inopportunità della distinzione della dote in « necessaria » e « voluntaria » nel dir. rom.*, in « Studi in on. di P. Bonfante », vol. IV, Milano 1930, pp. 599-621.
- 81 - *Filippo Serafini* (10 aprile 1831 - 10 aprile 1931), in « Arch. giur. » 105 (1931) pp. 121-130: - ved. anche n. 68.
- 82 - *Il diritto romano: le nuove fonti, il metodo d'insegnamento*, in « Arch. giur. » 106 (1931) pp. 3-27.
- 83 - *Il diritto agrario nelle Istituzioni di Giustiniano*, in « Atti d. Società per il progresso d. scienze », XX riunione, vol. I, parte II, Roma 1931, pp. 442-455.
- 84 - *Una grande centenaria ricorrenza della civiltà latino-italica: le Pandette di*

- Giustiniano*: celebrazione nazionale nella Sala dei Dugento in Palazzo Vecchio a Firenze, in « Arch. giur. » 109 (1933) pp. 22-53.
- 85 - *Apoteosi delle Pandette di Giustiniano* (15 dicembre 530 - 16 dicembre 1933), in « Arch. giur. » 112 (1934) pp. 129-155.
- 86 - Voce « *Actio* », in « Nuovo Digesto Italiano » vol. I, Torino 1937, pp. 150-155.
- 87 - Voce « *Actiones adiecticiae qualitatis* », in « Nuovo Digesto Italiano » vol. I, Torino 1937, pp. 161-163.
- 88 - Voce « *Caccia* », in « Nuovo Digesto Italiano » vol. II, Torino 1937, pp. 588-605, (in collab. con E. Eula).

p. c.